

REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01

7	02/09/2024	Modificati parr. 2, 3, 4.3, 4.4, 6, 8	RGQ <i>Raffaella Balestracci</i>	AU <i>Miguelo Triceno</i>
6	01/09/2023	Modificato par. 2	RGQ <i>Stefano Diak</i>	AU <i>Miguelo Triceno</i>
5	30/11/2022	Modificati parr. 2, 4.1	RGQ <i>Stefano Diak</i>	AU <i>Miguelo Triceno</i>
4	01/02/2022	Modificato par. 4.3	RGQ <i>Stefano Diak</i>	AU <i>Miguelo Triceno</i>
3	03/01/2022	Modificati parr. 2-9	RGQ <i>Stefano Diak</i>	AU <i>Miguelo Triceno</i>
2	01/04/2021	Modificati parr. 2, 4.4, 4.6, 7.2, 7.3, 9 a seguito di Osservazioni e Commenti in Rapporto di Audit Iniziale Accredia del 15-16/02/2021.	RGQ <i>Stefano Diak</i>	AU <i>Miguelo Triceno</i>
1	11/01/2021	Modificati parr. 2 e 4.5	RGQ <i>Stefano Diak</i>	AU <i>Miguelo Triceno</i>
0	04/12/2020	Prima emissione	RGQ <i>Miguelo Triceno</i>	AU <i>Miguelo Triceno</i>
Rev.	Data	Descrizione	Redatto/ Verificato	Approvato

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l'esecuzione di:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano conformi al progetto ed in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

Esse rappresentano attività di ispezione di terza parte e pertanto escludono ogni possibilità da parte dell'Organismo d'Ispezione di svolgere attività di parte seconda o prima (consulenza, ecc.) nei confronti del Cliente (Committente).

Il presente Regolamento è disponibile presso la sede della SICILCERT srl nell'edizione più aggiornata. I clienti ne ricevono copia al momento della sottoscrizione dell'offerta per accettazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per una corretta applicazione del presente Regolamento sono indispensabili le Norme, le Guide, le Leggi, i documenti ACCREDIA in materia di verifiche di impianti e Organismi di Ispezione di tipo A, di seguito elencati:

Documento	Data	Descrizione
Legge 01/03/1968, n. 186	1968	Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
D.P.R. 22/10/2001 n. 462	2001	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Ministero delle Attività Produttive - Direttiva 11 marzo 2002	2002	Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A".
D.M. 22-1-2008 n. 37	2008	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13. Lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all' interno degli edifici
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81	2008	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	2016	Regolamento generale sulla protezione dei dati

Documento	Data	Descrizione
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016		
Guida CEI 0-14	<u>2005</u>	Guida all'applicazione del DPR 462/2001 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Guida CEI 0-2	2021	Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
Guida CEI 0-10	2002	Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
Guida CEI 0-11	<u>2022</u>	Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza.
Guida CEI 11-15	2011	Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata.
Norma CEI 11-27	2021	Lavori su impianti elettrici
CEI EN 50110-1 (CEI 11- 48)	2014	Esercizio degli impianti elettrici.
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)	2015	Atmosfere esplosive – Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34)	2015	Atmosfere esplosive – Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici
CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)	2016	Atmosfere esplosive – Parte 10-1: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di gas” (in vigore fino al 22/01/2024)
CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)	2016	Atmosfere esplosive – Parte 10-2: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili
Norma CEI 64-8 (7 Parti)	2024	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Guida CEI 64-12	2019	Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
Guida CEI 64-14	2022	Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori.
Guida CEI 81-2	2013	Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)	2013	Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)	2013	Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio
CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)	2013	Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)	2013	Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
Guida CEI 81-29	2020	Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305.
CEI EN 61936-1 (CEI 99-2)	2022	Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. – Parte 1: Prescrizioni comuni
CEI EN 50522 (CEI 99-3)	2011	Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. (in vigore fino al 10/01/2025)
Guida CEI 99-4	2014	Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale
Guida CEI 99-5	2015	Guida per l'esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione

Documento	Data	Descrizione
		superiore a 1 kV in c.a.
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020	2020	Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012	2012	Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
UNI EN UNI EN ISO 19011:2018	2018	Linee guida per gli audit di sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.
ILAC P10:07/2020	2020	ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
ILAC P15:05/2020	2020	Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
RG-01 rev.05	2022	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica– Parte Generale
RG-01-04 rev.02	2022	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
RG-09 rev.11	2022	Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
LS-03 rev.24	2023	Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 29/2017	2017	Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01
ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 06/2018	2018	Modalità di verifica adottate da Accredia nella valutazione del requisito relativo all'utilizzo da parte degli Organismi di Ispezione per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01, di strumenti dotati di Certificati di Taratura accreditati
ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 07/2019	2019	Disposizione per l'uso di strumenti innovativi da parte di ACCREDIA per la Verifica della Conformità dei Soggetti Accreditati
ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 48/2021	2021	Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in tema di conflitti di interesse
ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 16/2022	2022	Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in temi di conflitti di interesse
ACCREDIA Circolare tecnica DC N° 23/2022	2022	Aggiornamento della Circolare Tecnica DC N. 09/2022 del 31/03/2022 - Nuove disposizioni a seguito del termine di emergenza sanitaria da Coronavirus
ACCREDIA Circolare informativa DC N° 1/2023	2023	Comunicazione Emissione Certificato Unico di accreditamento e relative tempistiche di adeguamento della documentazione da parte dei CAB

3. DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da SICILCERT nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismo che eseguono ispezioni.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Cliente: soggetto che richiede la verifica degli impianti/dispositivi.

Ispettore = Verificatore: persona in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per effettuare le verifiche di cui al presente Regolamento, qualificata a tale scopo da SICILCERT.

Ispezione = Verifica: attività svolta dall'Organismo di ispezione, volta ad accertare che l'impianto oggetto di ispezione soddisfi i requisiti di sicurezza; l'attività consistente, essenzialmente, nell'esame

della documentazione a corredo dell'impianto e nella effettuazione di un esame a vista e delle prove e misure strumentali.

Verbale di verifica: documento di sintesi dell'attività di verifica, con il quale l'Ispettore SICILCERT riassume il piano dell'ispezione, i contenuti tecnici, le operazioni effettuate, la strumentazione impiegata ed i risultati ottenuti, dà atto di eventuali rilievi riscontrati nel corso della verifica e indica l'esito della verifica. Deve essere consegnato al cliente entro 5 giorni dal termine della verifica, previo riesame da parte del Responsabile Tecnico.

Rilievo: deviazione dalla normativa di riferimento. Può generare **non conformità** o **osservazioni**.

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza definiti dalle norme di riferimento, che pregiudica l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Osservazione: rilievo causato da una parziale attuazione di uno o più requisiti definiti dalle norme, il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

Le modalità di attivazione del servizio di verifica, prevedono le seguenti fasi

- **Richiesta:** Il Cliente richiede l'attività di verifica specificando i dati necessari per poterne valutare la fattibilità. La richiesta potrà pervenire a SICILCERT tramite richiesta telefonica, email, fax, posta semplice, ecc.). Se ritenuto necessario, al fine della corretta formulazione del preventivo, SICILCERT può richiedere al Cliente di integrare i dati forniti. In ogni caso i dati forniti dal Cliente vengono registrati sul **Mo.12.a “Richiesta dati impianto da verificare”**.
- **Offerta:** SICILCERT verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto. In assenza di contratto già sottoscritto, SICILCERT invia al Cliente - a mezzo posta, fax, mail o brevi manu – il **Mo.12.b “Offerta”**, identificata con un numero di “protocollo di corrispondenza” (registrato su apposito registro cartaceo), completa di condizioni contrattuali per la effettuazione del servizio di verifica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 che, di fatto, costituisce il Contratto. In caso di Contratto già sottoscritto, si passa alla fase di cui al § “Pianificazione delle verifiche”.
- **Contratto:** il Cliente, sottoscrivendo l'Offerta economica con le annesse condizioni contrattuali, affida a SICILCERT l'incarico di espletare le verifiche richieste e dichiara di aver letto, compreso ed accettato il **“Regolamento verifiche periodiche e straordinarie DPR 462”**, scaricabile dal sito Internet dell'Organismo, che descrive le modalità di effettuazione delle verifiche da parte di SICILCERT. L'accettazione dell'offerta può avvenire anche attraverso l'emissione di uno specifico ordine del cliente che citi esplicitamente l'Offerta economica formulata da SICILCERT. In tal caso, al ricevimento dell'Ordine debitamente sottoscritto dal cliente, AU, di concerto con RT, ne esamina la completezza e se permangono le condizioni poste in sede di Offerta, accetta l'incarico di espletare la verifica. Di tanto, viene dato riscontro al cliente, trasmettendogli l'Ordine controfirmato per accettazione dell'incarico.
- **Commessa:** a valle del riesame del contratto eseguito da AU di concerto con RT e dell'accettazione dell'incarico, RT attiva la Commessa, inserendo nel proprio data base i dati relativi al Cliente (Ragione e sede sociale, partita iva/codice fiscale, codice univoco, ecc) e quelli identificativi dell'impianto (impianto di messa a terra, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione), assegnando l'incarico di effettuare la verifica ad un Ispettore inserito nel proprio elenco di Verificatori, abilitato per la categoria di impianti in cui rientra l'impianto oggetto della commessa, e comunicando tale assegnazione al Cliente (v. Mo.12.b Offerta).

Avuta contezza dell'Ispettore incaricato di effettuare la verifica, è facoltà del Cliente ricusarlo, motivando le ragioni della richiesta; sarà cura di SICILCERT valutare tale richiesta e comunicare al Cliente il nominativo del nuovo Ispettore incaricato.

4.2 – Pianificazione delle verifiche

SICILCERT pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell'energia elettrica; il Cliente è invitato da SICILCERT a mettere a disposizione dei tecnici tutti i mezzi necessari, tra cui il personale qualificato a conoscenza dello stato degli impianti.

Per gli impianti acquisiti ma già scaduti SICILCERT provvede ad individuare immediatamente l'ispettore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al cliente cui spetterà però la definizione della data per l'effettuazione della visita.

4.3 – Esecuzione delle verifiche periodiche

L'ispettore incaricato condurrà le operazioni di verifica effettuando:

- esame documentale: progetto dell'impianto (ove obbligatorio), certificato di regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08, verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
- esame a vista, preliminare all'esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che l'impianto da verificare sia stato realizzato secondo le indicazioni di progetto, mantenuto in conformità alle disposizioni legislative in modo da assicurarne le condizioni di sicurezza;
- prove e misure strumentali richieste dalle norme tecniche applicabili seguendo le Linee Guida di SICILCERT.

Durante le fasi operative della verifica, al fine di non perdere informazioni, l'ispettore registra tutte le osservazioni e i dati ritenuti utili sul Mo.14.x "Verbale di verifica", che è il documento con il quale l'ispettore che ha condotto la verifica riassume il piano dell'ispezione, i contenuti tecnici, le operazioni effettuate, la strumentazione impiegata, i risultati ottenuti, le condizioni in cui si è svolto l'intervento, unitamente a tutte le considerazioni del caso.

Al termine della verifica l'ispettore mette a disposizione del Responsabile Tecnico (o del SRT se la verifica è condotta dal RT) la documentazione emessa a valle della verifica, ovvero il Mo.14.x "Verbale di verifica", al fine di consentire l'esecuzione del riesame del Verbale di Verifica.

Prima di essere inviato al cliente, infatti, il Verbale di verifica viene riesaminato da RT/SRT. Questi verifica l'esatta indicazione di tutti i dati tecnici, in particolare le prove e le misure eseguite con i risultati ottenuti.

Se il riesame ha esito positivo, RT/SRT dà l'autorizzazione a firmare il Verbale, lo firma egli stesso e il Verbale viene inviato al cliente. Il riesame deve essere svolto entro 48 ore dal termine della verifica e il Verbale deve essere inviato al cliente entro 5 giorni dal termine della verifica.

Qualora in sede di riesame del Verbale vengano riscontrate non conformità procedurali, RT/SRT contatterà l'ispettore invitandolo ad adottare le necessarie azioni correttive e ad emettere un nuovo Verbale (Rev.01), che annulli e sostituisca il precedente e, se necessario, a ritornare dal cliente per gli accertamenti del caso o, eventualmente, per ripetere la verifica, da eseguirsi con oneri a carico dell'Organismo.

Qualora in sede di riesame vengano riscontrati solo errori formali, il Responsabile Tecnico correggerà tali errori, dando evidenza della correzione e apponendo sigla in corrispondenza della stessa. Il Verbale resterà invariato sia nel numero di identificazione che nel numero di revisione.

4.4 – Esito negativo della verifica

Nel caso vengano rilevate "non conformità", la verifica è da considerarsi conclusa con "esito negativo". In quest'ultimo caso, l'ispettore incaricato dovrà:

- emettere il Verbale con "esito negativo",
- avvisare tempestivamente RT, che ne effettua il riesame entro 24 ore dalla ultimazione della verifica,
- notificarlo alle autorità di vigilanza per il seguito di competenza entro 48 ore dalla ultimazione della verifica.

In proposito si ricorda infatti che l'Ispettore riveste la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" e come tale ha l'obbligo di riferire alla autorità di vigilanza le eventuali non conformità rilevate.

4.5 – Esecuzione delle verifiche straordinarie

SICILCERT potrà eseguire le verifiche straordinarie previste dall'art. 7 del DPR 462/01, nei casi di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;
- modifiche sostanziali dell'impianto;
- richiesta da parte del datore di lavoro.

Nel richiedere la verifica straordinaria, il Cliente dovrà fornire a SICILCERT ogni elemento utile a formulare correttamente l'offerta economica per la effettuazione della stessa verifica.

Vale quanto rappresentato ai §§. 4.1, 4.2, 4.3.

4.6 – Requisiti di riferibilità e conferma metrologica degli strumenti utilizzati per le verifiche

Il programma generale di taratura degli strumenti di misura è concepito in modo tale che qualunque misurazione applicabile effettuata dall'Organismo sia riferibile a campioni nazionali o internazionali di riferimento attraverso una catena ininterrotta di riferibilità, al fine di garantire la loro adeguatezza ai requisiti metrologici applicabili.

In particolare RT si accerta che gli strumenti utilizzati per le verifiche siano debitamente tarati da un laboratorio accreditato da un ente firmatario degli accordi EA MLA per tutte le specifiche misure necessarie all'Organismo per un corretto ed efficace espletamento del servizio ispettivo.

L'Organismo richiede al centro LAT cui si rivolge per la taratura degli strumenti, il rilascio di una Dichiarazione di Conformità, espressa sulla base di determinati limiti di tolleranza e di una determinata regola decisionale, il tutto espresso in fase contrattuale.

La specifica rispetto alla quale viene emessa la Dichiarazione di Conformità è la seguente:

l'Organismo richiede che vengano applicati i limiti di tolleranza previsti dalle specifiche tecniche dei manuali d'uso.

La regola decisionale applicata è la seguente:

Regola decisionale basata sulle bande di guardia: la conformità ad una norma o specifica risulta verificata quando un risultato di misura cade nell'intervallo di accettazione, che è dato dalla zona di tolleranza ridotta dalla banda di guardia w . Dove $w = U$ ($U =$ incertezza estesa).

Applicando questa regola decisionale il rischio di accettare una misura conforme quando non lo è sarà al massimo del 2,5%".

Tutti gli strumenti di Sicilcert sono tarati esternamente da un Laboratorio accreditato.

RT provvede inoltre ad eseguire:

- prove di funzionalità degli strumenti al rientro dalla taratura;
- verifiche periodiche intermedie della strumentazione secondaria mediante strumenti campione di proprietà di Sicilcert.

4.7 – Trattamento degli impianti da sottoporre a verifica

SICILCERT assicura che gli impianti da sottoporre ad ispezione siano identificati in modo univoco, al fine di evitare confusione nei riguardi della loro identità in qualsiasi momento. Prima dell'inizio della verifica, l'ispettore deve notificare ogni anomalia che egli rileva.

Per anomalia si intende ogni dubbio riguardo l'adeguatezza dell'oggetto dell'ispezione, ovvero qualora l'oggetto stesso non corrisponda alla descrizione fornita. In tal caso l'organismo deve necessariamente consultarsi con il committente prima di procedere con l'ispezione stessa. L'organismo determina inoltre se l'oggetto dell'ispezione è stato sottoposto alla necessaria preparazione.

Durante le ispezioni, l'Ispettore effettua le prove utilizzando impianti o attrezzature di proprietà del Committente. A tal proposito, al fine di evitare deterioramenti e danni all'oggetto di ispezione, gli Ispettori gestiscono e trattano gli impianti del Committente con la necessaria cura.

In caso di danneggiamento, ne viene data notifica al Committente o ad un suo rappresentante e registrata l'anomalia riscontrata nel Verbale di verifica a cura dell'Ispettore.

In ogni caso tali procedure non sollevano il Committente dalla responsabilità di fornire impianti accettabili ed in conformità ai requisiti di legge.

4.8 – Uso del Verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di verifica per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, SICILCERT intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da SICILCERT, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

5. IMPEGNI DI SICILCERT

- SICILCERT si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento osservando gli obblighi contrattuali e operando nel rispetto dei principi di:
 - **Indipendenza:** SICILCERT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
 - **Imparzialità:** SICILCERT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
 - **Riservatezza:** tutto il personale SICILCERT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione non sono divulgate a terzi. SICILCERT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalla autorità giudiziaria; in quest'ultimo caso SICILCERT ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte della autorità giudiziaria;
- SICILCERT si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente;
- SICILCERT non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con SICILCERT, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, SICILCERT si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/ servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;
- SICILCERT garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;

- SICILCERT si impegna ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti secondo le modalità indicate nelle proprie “Linee Guida” in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- SICILCERT garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici delle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- SICILCERT si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l’organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

6. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, l’eventuale presenza di ispettori dell’organismo di controllo/accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da SICILCERT, e accettare altresì, ispettori SICILCERT in affiancamento/addestramento e ispettori SICILCERT in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni/documenti che SICILCERT potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente a SICILCERT qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell’impianto;
- garantire al personale SICILCERT (interno ed esterno) l’accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo SICILCERT l’accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del personale ispettivo SICILCERT, all’atto della verifica, la documentazione tecnica richiesta a corredo dell’impianto e l’assistenza di una persona qualificata responsabile della conduzione dell’impianto;
- fornire a SICILCERT le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale SICILCERT, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e a coordinarsi ed operare con SICILCERT ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, SICILCERT ha facoltà di sospendere l’intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

7. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

7.1 – Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall’Organismo e, in genere, all’operato del medesimo;

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall’Organismo;

Contenzioso: adito, da parte di Soggetti aventi causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

7.2 – Reclami

SICILCERT prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate.

Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, SICILCERT dà conferma al reclamante dell'avvenuto ricevimento.

I reclami sono identificati e registrati come Segnalazioni di Non Conformità e gestiti mediante il Registro delle Non Conformità. Essi vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso.

È infatti fondamentale che la persona preposta alla valutazione del reclamo sia persona differente da chi ha preso parte al relativo processo ispettivo.

Tale analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, SICILCERT informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso il reclamo venga giudicato fondato, si procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di SICILCERT vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie Azioni Correttive;
- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di SICILCERT si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di SICILCERT ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica;
- c) se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, SICILCERT fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, SICILCERT, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con il suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

7.3 – Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

SICILCERT conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, a mezzo e mail o fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità. Anche nel caso dei ricorsi è indispensabile che la persona preposta alla valutazione sia persona differente da chi ha preso parte al relativo processo ispettivo.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico e dall'Amministratore Unico.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, SICILCERT provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

7.4 – Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Palermo.

8. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Offerta sottoscritta dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di SICILCERT informare gli stessi a mezzo mail. Tali modifiche si riterranno accettate qualora non pervenga opposizione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della mail.

Nel caso in cui il Cliente non accettasse le modifiche contrattuali comunicategli da Sicilcert, l'eventuale conseguenza sarà l'annullamento del rapporto contrattuale senza alcun onere per lo stesso.

9. USO DEL LOGO

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso ai Clienti degli Organismi di Ispezione.

L'Amministratore Unico
Ing. Stefano Panno

